



Comune di Radicofani
Provincia di Siena



REGOLAMENTO

COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 13 gennaio 2012

ART.1 COMPITI DELLA C.C.V.L.P.S. – COMPOSIZIONE-LUOGO DI RIUNIONE – COMPENSI – CONVOCAZIONE – NOMINA E DURATA IN CARICA.

ART.2 : ALLESTIMENTI TEMPORANEI – VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA.

ART.3 : VERIFICA DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE.

ART.4 : LOCALI DI TRATTENIMENTO CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE ALLE 100 PERSONE.

ART.5 : LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE ALLE 200 PERSONE

ART.6 : LOCALI ED IMPIANTI ESCLUSI DALLE VERIFICHE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

ART.7 : FORMULAZIONE DEL PARERE

ART.8 : RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE – MODALITA' E CONTENUTO DELLA DOMANDA

ART.9 : SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

ART. 10 NORMA FINALE E TRANSITORIA

**ART.1 : COMPITI DELLA C.C.V.L.P.S.- COMPOSIZIONE- LUOGO DI RIUNIONE -
COMPENSI- CONVOCAZIONE -DURATA IN CARICA.**

1.1 COMPITI DELLA C.C.V.L.P.S.

La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art.141/bis del regolamento di attuazione T.U.L.P.S. ha il compito di verificare le condizioni di solidità sicurezza e igiene dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell'art.80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., attribuite alla competenza comunale dall'articolo 19 del D.P.R. n.616/1977 e così come prevista dal Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al DPR 28 maggio 2001, n.311, art.4.

In particolare la Commissione Comunale di vigilanza locali di pubblico spettacolo provvede a:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti (c.d. esame progetto per parere di fattibilità);
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti realizzati o ristrutturati (c.d. verifica dell'agibilità) ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'art.4 del Decreto legislativo 8 gennaio 1998, n.3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n.337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

1.2.COMPOSIZIONE

La Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è composta:

- a) dal sindaco o suo delegato che la preside;
- b) dal Comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato,

- e) dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato,
- f) da un esperto in elettrotecnica.

Gli esperti esterni sono nominati dal Sindaco su designazione del rispettivo Ordine professionale.

Inoltre, fanno parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante dell'organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale anche individuato congiuntamente.

Per ogni componente della Commissione sono previsti uno o più delegati.

Alla commissione sono aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare, la cui individuazione sarà effettuata di volta in volta dal Sindaco.

Le funzioni di segretario nella commissione suddetta vengono svolte da un dipendente dell'ufficio competente in materia.

1.3 LUOGO DI RIUNIONE

Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente, nell'avviso di convocazione.

1.4 COMPENSI

Al Dirigente della ASL territorialmente competente ed al Comandante dei Vigili del Fuoco spetta un compenso come indennità di trasferta, a seduta/ giorno, nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Per quanto riguarda invece, il compenso relativo al tecnico esperto in elettrotecnica sarà corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta/giorno, nella misura stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

Nel caso in cui si renda necessario la partecipazione di un tecnico specializzato in acustica od in altra disciplina tecnica, il compenso sarà determinato nel rispetto di quanto previsto nel comma precedente.

Sono a carico del conduttore del locale di pubblico spettacolo e/o dell'organizzatore della manifestazione le spese per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall'autorità o dall'interessato.

Nessun compenso è invece dovuto ai membri della Commissione per l'attività di cui all'art. 141 comma 1 lettera e) del regolamento di Attuazione del T.U. 18.6.1931 n. 733 Leggi di Pubblica Sicurezza, previsto dall'art. 1 comma 1 del presente Regolamento.

Nessun compenso è invece dovuto ai membri della commissione comunale di vigilanza dipendenti dell'Amministrazione Comunale in quanto tale attività sarà svolta durante l'attività lavorativa.

1.5 CONVOCAZIONE

La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviare, a cura del segretario della Commissione, a tutti i componenti, con indicati: giorno, ora e luogo della riunione, argomenti da trattare.

L'avviso deve essere spedito almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione unitamente alla documentazione relativa all'ordine del giorno, ed in caso di urgenza entro 24 ore.

Il parere della commissione è dato per scritto che può essere favorevole o contrario e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Gli incontri della commissione sono comunicati, a cura del segretario della commissione, al destinatario del provvedimento finale o del tecnico di fiducia delegato che potranno presenziare alla riunione, fornire eventuali chiarimenti e presentare memorie e documenti. La comunicazione deve essere inviata al destinatario o al tecnico di fiducia, con lettera raccomandata a/r, almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

1.6 NOMINA E DURATA IN CARICA

La Commissione è nominata da Sindaco, resta in carica per tre anni e , continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.

I componenti effettivi o i delegati che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive della Commissione, decadono automaticamente dall'incarico, e devono essere sostituiti.

Art. 2 ALLESTIMENTI TEMPORANEI – VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA.

2.1 ALLESTIMENTI TEMPORANEI CON STRUTTURE SPECIFICAMENTE DESTINATE ALLO STAZIONAMENTO DEL PUBBLICO PER ASSISTERE A SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI VARIE

Il richiedente dovrà inoltrare al Comune la domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione allegando la documentazione necessaria indicata dal disciplinare allegato alla presente.

Salvo particolari controlli e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica di agibilità per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione Comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. In questo comma rientrano i locali compresi nel campo di applicazione del DM 19/08/96 (art. 1, comma 1) ed in particolare i luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente

destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico. In tale caso il richiedente dovrà fornire all'Amministrazione Comunale la relazione dalla quale risulti che lo svolgimento della manifestazione presenta le stesse caratteristiche e condizioni per la quale la commissione di vigilanza ha espresso parere favorevole ed una certificazione, da parte di un tecnico qualificato, delle condizioni di staticità e del corretto montaggio delle strutture che accolgono il pubblico, del collaudo degli impianti elettrici, in precedenza autorizzati.

2.2 ALLESTIMENTI TEMPORANEI SENZA STRUTTURE SPECIFICAMENTE DESTINATE ALLO STAZIONAMENTO DEL PUBBLICO

Per gli allestimenti temporanei in luoghi e spazi all'aperto (quali piazze e aree urbane), quando siano esclusi dal campo di applicazione del decreto ministeriale 19 agosto 1996, ovvero siano privi di specifiche attrezzature destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie o usino palchi o pedane per artisti, purchè di altezza non superiore a cm.80, o usino attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purchè installate in aree non accessibili al pubblico, è fatto obbligo al richiedente di produrre, alle autorità competenti a rilasciare la licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite ed il corretto montaggio delle stesse, e la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

Nel caso si tratti di attrezzature fornite dal Comune, regolarmente collaudate, e messe in opera da personale del Comune, non occorre la presentazione della idoneità statica nè il corretto montaggio delle stesse da parte di un tecnico qualificato.

2.3 ALLESTIMENTI TEMPORANEI IN EDIFICI NON AVENTI LE CARATTERISTICHE TIPICHE DI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (scuole, capannoni industriali, esercizi commerciali ecc.)

In edifici non aventi le caratteristiche tipiche di locale di pubblico spettacolo (scuole, capannoni industriali, esercizi commerciali, ecc.) possono essere realizzate manifestazioni temporanee. In tale caso la Commissione Comunale di vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, su richiesta del proprietario dell'immobile o di chi ne abbia la disponibilità non occasionale, fornisce un parere di fattibilità verificando successivamente, con sopralluogo, l'agibilità della struttura in base all'allestimento realizzato per l'ottenimento della quale dovrà essere presentata la documentazione tecnica elencata nel disciplinare allegato al presente regolamento

2.4 ALLESTIMENTI TEMPORANEI CON ATTREZZATURE DA TRATTENIMENTO, ATTRAZIONI O GIOCHI MECCANICI, ELETTROMECCANICI O ELETTRONICI

Quando in manifestazioni temporanee sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza.

Art. 3 VERIFICA DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE

3.1 Per l'esercizio del controllo, di cui all'art. 141 del T.U.L.P.S. comma 1. lettera e), il Presidente, sentita la Commissione, individua con proprio provvedimento, da notificare agli interessati, i componenti delegati ad effettuarli e comunque un medico delegato dal Dirigente ASL competente per territorio e il Comandante dei VV.F. o suo delegato o in manza da un tecnico del luogo. I controlli in questione sono quelli volti ad accertare il rispetto delle norme e delle prescrizioni imposte ai vari esercenti, ed il corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza installati nei locali dagli stessi gestiti. Ai controlli possono presenziare anche gli stessi esercenti e/o i tecnici di parte.

3.2. L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato, per scritto al Presidente della Commissione, di norma entro cinque giorni dal sopralluogo, se i controlli effettuati hanno dato esito positivo o comunque tali da non far propendere per la sospensione dell'attività, ed entro 24 ore, nei casi di particolare gravità in cui sia stato riscontrato un effettivo pericolo e quindi soggetti a urgente segnalazione per sospensione dell'attività.

Art. 4 LOCALI DI TRATTENIMENTO CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 100 PERSONE

Per i locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza non superiore a 100 persone, utilizzati anche occasionalmente per spettacoli, trattenimenti e riunioni, devono comunque essere rispettate le disposizioni previste dall'allegato al D.M. 19 agosto 1996, relative all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture ed all'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, dovrà essere accertata e dichiarata da tecnici abilitati.

Art. 5: LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE ALLE 200 PERSONE.

Per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui all'art. 141 del T.U.L.P.S., sono sostituiti, fermo restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o degli architetti o dei geometri o degli o dei periti industriali, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno, o alle regole tecniche vigenti. Il professionista attraverso una relazione tecnica, redatta seguendo le indicazioni previste dal disciplinare allegato al presente regolamento, certificherà che il locale è conforme alla regola tecnica suddetta.

Art.6 : LOCALI ED IMPIANTI ESCLUSI DALLE VERIFICHE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA.

1. Non sono di competenza della Commissione comunale di vigilanza le verifiche di locali e strutture seguenti:

- I locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante a giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Sanità.

Non rientrano peraltro nella tipologia dei locali di pubblico spettacolo, rimanendo pertanto esclusi dalla verifica dell'organo collegiale previsto dall'art. 80 del T.U.L.P.S., i musei e le sale destinate ad esposizioni e mostre.

Art.7 : FORMULAZIONE DEL PARERE

1. Il parere della Commissione è redatto per scritto. Deve essere motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'art.8 della L.241/1990. E' sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal Segretario.
2. Il segretario della Commissione ha il compito di custodire gli originali dei verbali.

Art.8 : RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE- MODALITA' E CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata con istanza in bollo, diretta al Sindaco, da presentare al Comune:

- a) almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per esame progetto - parere preventivo di fattibilità (progetti nuova realizzazione o di ristrutturazione);
 - b) almeno 30 giorni prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione, qualora trattasi di manifestazioni a carattere temporaneo (per verifica agibilità) – concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.
2. Tutti i documenti allegati alla richiesta, dovranno corrispondere a quelli indicati dalla Commissione, devono essere in originale od in copia autenticata ai sensi di legge, redatti da tecnico abilitato, iscritto all'albo, ed in regola secondo la legge sul bollo.
 3. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa, e quant'altro previsto dalla normativa vigente, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile, di ciò che deve essere verificato.
 4. L'ufficio competente provvederà a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste e quindi alla convocazione della Commissione ai sensi dell'art. 1, comma 5.

Art. 9 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

Le spese di ispezione della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento così come indicato nell'art.1 comma 4 del presente regolamento. . L'importo relativo deve essere corrisposto al Comune con versamento effettuato tramite bonifico bancario intestato a Tesoreria Comunale di San Casciano V.P.

ART. 10 NORMA FINALE E TRANSITORIA

Qualora intervenissero modifiche nella legislazione nazionale o regionale in materia, il disciplinare allegato al presente regolamento si intende tacitamente modificato con facoltà della Giunta Comunale di procedere al suo adeguamento alla nuova normativa.